



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TURISMO

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Carannante nella qualità di Direttore Generale per la Programmazione Economica e Turismo, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: ISVE, Istituto di studi per lo Sviluppo Economico, Sede Legale in Napoli, alla Mostra d'Oltremare, Padiglione n. 20

Oggetto della spesa : Pagamento ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07/01/1983 - Contributo per il sostegno e lo sviluppo delle attività dell'ISVE compresa quota associativa.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : Decreto Ingiuntivo, atto di pignoramento, ordinanza di assegnazione.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Ricorso dell'ISVE, Istituto di studi per lo Sviluppo Economico, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Avv. Luigi Raia, avverso il mancato pagamento del contributo regionale ai sensi della Legge Regionale n. 10/1983.

La Regione Campania ha aderito all'associazione ISVE, ente morale ai sensi del DPR 715 del 26/01/1976, con DGRC 7944 del 29/07/1977. I rapporti tra ISVE e Regione Campania sono stati regolamentati con la legge regionale n. 10 del 07/01/1983 "*Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico ISVE per il sostegno ed il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca*". Tale norma prevede a carico della Regione Campania un contributo per i fini statutarie dell'ente, nonché per il potenziamento delle attività di cooperazione e di ricerca, nel campo dei problemi e rapporti tra economia regionale e paesi in via di sviluppo". Il contributo previsto dalla citata legge è stato di lire 100 milioni per l'anno di riferimento, mentre per i successivi anni la legge rinvia ad appositi stanziamenti la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio, utilizzando la quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 281/70.

Nell'anno 2009, con verbale del 25/03/2009, allegato alla DGR n. 659 del 03/04/2009, l'Assemblea dei soci dell'ISVE ha proceduto alla modifica dello Statuto, alla nomina delle cariche sociali e alle attribuzioni delle funzioni di competenza che risultano essere ben più ampie e diverse di quelle originariamente previste dalla L.R. 10/1983: tale modifica dello Statuto, incidendo sulla sua natura giuridica, non ha più consentito agli uffici regionali di erogare il contributo in questione in aggiunta alla quota associativa regolarmente versata.

A seguito di tali modifiche, infatti, l'ISVE è stata qualificata "associazione a socio unico", ossia la Regione Campania, con personalità giuridica di diritto privato, che opera in collegamento funzionale con la Regione stessa. All'art. 3 dello Statuto vengono indicati gli scopi dell'istituto, le cui attività sono svolte esclusivamente a supporto della Regione. L'art. 11 dello statuto prevede che il patrimonio dell'ISVE è costituito dai beni esistenti e dai conferimenti della Regione nonché dalla quota sociale. Nella stessa delibera, la Giunta ha stabilito di procedere ad una verifica in ordine alla compatibilità della disciplina dell'organo assembleare con un unico socio con la natura associativa dell'ente.



Giunta Regionale della Campania

Con successiva DGR n. 1182 del 30/06/2009, la Giunta Regionale ha preso atto della natura atipica dello Statuto modificato ed ha ritenuto opportuno che la natura giuridica fosse ricondotta nell'alveo delle figure tipiche previste dal nostro ordinamento. Con DGR 1645 del 30/10/2009 la Giunta Regionale ha preso atto delle ulteriori modifiche statutarie intervenute che hanno riguardato esclusivamente la natura giuridica dell'Ente inquadrato quale istituzione di carattere privato unipersonale. Alla luce di tale inquadramento è precluso alla Regione, in mancanza di una disposizione che disciplini l'eventuale erogazione di risorse economiche, anche regolamentandone le relative modalità e criteri nel rispetto del principio di sana gestione dei fondi pubblici, di erogare *sic et simpliciter* un contributo. Partendo dalla considerazione che gli scopi dell'ISVE e le finalità da essa perseguite, indicate nello statuto da ultimo approvato, erano sostanzialmente stati modificati, e tenuto conto del principio in base al quale il rapporto funzionale esistente tra Amministrazione Regionale e ente "in house" dovesse essere regolato da appositi affidamenti opportunamente disciplinati da fonti negoziali, questo ufficio non ha proceduto al versamento del contributo non ravvisandone i presupposti. Pertanto, per l'annualità 2010 la Regione Campania ha versato soltanto la quota associativa annuale pari ad euro 15.493,71: avverso tale decisione l'ISVE ha presentato ricorso al Tribunale di Napoli.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 5102/2011 - RG 17956/2011, atto di pignoramento e ordinanza di assegnazione RG n. 21975/12 del 18/02/2013.

TOTALE DEBITO.....€ 591.624,18

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47, comma 3, L.R. 7/2002;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di €. **591.624,18.**

Allega la seguente documentazione :

1. Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 5102/2011 - RG 17956/2011 trasmesso con nota prot. 76256 del 01/02/2012 dal Settore Contenzioso Civile e Penale;
2. Atto di pignoramento trasmesso con nota prot. 81766 del 04/02/2013 dal Settore Contenzioso Civile e Penale;
3. Ordinanza di assegnazione RG n. 21975/12 del 18/02/2013 trasmessa con nota prot. 881624 del 21/12/2013 dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.

Napoli, 14/01/2014

Avv. Giuseppe Carannante



Giunta Regionale della Campania

- (*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.